

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 febbraio 2024, n. 015/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196.

- Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 2 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 3 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 4 Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 5 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 6 Modifiche all'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 7 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 8 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 9 Modifiche all'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 10 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 11 Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 12 Modifiche all'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 13 Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 14 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 16 Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 17 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 18 Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 19 Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 20 Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 21 Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019
- Art. 22 Disposizione transitoria
- Art. 23 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), le parole: <<articolo 15, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 15 bis>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023)

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2831/2023, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023, a una medesima impresa unica, non supera euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 2831/2023.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituita dalla seguente:

- <<c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
- 1) 2.000,00 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
 - 2) 3.000,00 euro per le piccole imprese;
 - 3) 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituita dalla seguente:

- <<a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10, il cui valore economico complessivo non è inferiore a:
- 1) 15.000,00 euro per i progetti di organizzazione e promozione delle attività culturali;
 - 2) 35.000,00 euro per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale che non si configurino come restauro di beni mobili;
 - 3) 10.000,00 euro per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale che si configurino come restauro di beni mobili;>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b bis), il segno di interpunzione: <<.;> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- b) dopo la lettera b bis), è aggiunta la seguente:
<<b ter) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole << in particolare,>> sono soppresse;
- b) alla lettera b), le parole: <<e delle attestazioni>> sono soppresse e le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera a)>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono aggiunte le parole: <<e sino alla conclusione dell'anno successivo a quello di inserimento di un progetto finanziabile nell'elenco di cui all'articolo 15 bis>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: <<Regione>> è sostituita dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di cultura>>;
- b) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<piano finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano economico-finanziario>>;
- c) alla lettera b bis) del comma 2, le parole: <<piano finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano economico-finanziario>>;
- d) alla lettera c bis) del comma 2, il segno di interpunzione: <<.>> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- e) dopo la lettera c bis) del comma 2, è aggiunta la seguente:
<<c ter) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.>>;
- f) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
<<2.1 Ai fini del rispetto della soglia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1) si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
2.2 Ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) sono computabili le spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per lavori;
 - b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - c) oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori;
 - d) oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori;
 - e) spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo delle collezioni ovvero degli allestimenti dei musei;
 - f) spese per acquisti e forniture relativi al rinnovo del patrimonio librario ovvero degli arredi delle biblioteche;
 - g) spese per servizi di inventariazione e catalogazione;
 - h) spese per il restauro di beni mobili e immobili e connesse spese per indagini preliminari;

i) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del promotore accreditato.

2.3 Ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non conformi alle previsioni normative.>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), le parole: <<, delle attestazioni e degli impegni>> sono soppresse e le parole: <<lettere b ter), b quater) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b ter)>>;
- b) alla lettera c), il segno di interpunzione: <<.;> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- c) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<<c bis) i cui importi complessivi siano inferiori alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Accreditamento d'ufficio dei promotori)>>;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 8 sono inseriti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 12.>>.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Individuazione dei progetti)

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura sono individuati i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'articolo 13, finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all'articolo 16, il seguente punteggio minimo:

- a) 16 punti per i progetti di promozione e organizzazione di attività culturali;

b) 20 punti per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

3. Gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1 in tema di organizzazione e promozione di attività culturali sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4:

- a) competenza e affidabilità del soggetto proponente;
- b) esperienza specifica del soggetto proponente in materia di attività culturali;
- c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza;
- d) metodologia usata per la realizzazione del progetto;
- e) qualità della proposta progettuale;
- f) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo;
- g) coerenza del piano economico-finanziario;
- h) previsione di entrate diverse dall'art bonus.

4. Gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1 in tema di valorizzazione del patrimonio culturale sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4:

- a) competenza e affidabilità del soggetto proponente;
- b) esperienza specifica del soggetto proponente nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale;
- c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza;
- d) metodologia usata per la realizzazione del progetto;
- e) qualità della proposta progettuale;
- f) impatto sulla valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo;
- h) coerenza del piano economico-finanziario;
- i) previsione di entrate diverse dall'art bonus;
- j) rilevanza del patrimonio culturale interessato dal progetto.

5. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
- b) articolo 17;
- c) articolo 22;
- d) articolo 23, comma 6;
- e) articolo 24, comma 6;
- f) articolo 26, comma 8;
- g) articolo 27, comma 6;

- h) articolo 27 quater, comma 4;
- i) articolo 28 bis.

6. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

7. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi da promotori accreditati e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
- b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
- c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
- d) articolo 18, comma 2, lettera a) e articolo 23, comma 2;
- e) articolo 19 e articolo 23, comma 4;
- f) articolo 24, comma 2, lettera a);
- g) articolo 26, comma 2, lettera a);
- h) articolo 30 bis.

8. Sono altresì inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti promossi dai seguenti soggetti e il cui valore economico complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
- b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
- c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;
- d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;
- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;
- f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

- g) Associazione Mittelfest, relativi al festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest";
- h) soggetti di cui all'articolo 28, comma 2 della legge regionale 16/2014, inseriti nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo medesimo;
- i) soggetti gestori territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei programmi operativi di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima;
- j) Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste (IRCI) relativi all'attività di cui all'articolo 26 ter, comma 2 della legge regionale 16/2014.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I progetti di cui all'articolo 15, comma 1 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dall'adozione del decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 15, comma 2. I progetti di cui all'articolo 15, commi 5, 6, 7 e 8 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di inserimento nell'elenco. Entro i medesimi termini sono accreditati i promotori di cui all'articolo 15, comma 8 qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono inseriti nell'elenco con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte aperte.>>;
- b) al comma 4, dopo le parole: <<I progetti>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 15>>;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono cancellati dall'elenco con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte concluse.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 le parole: <<commi 2, 3 e 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1, 3 e 4>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui all'articolo 21, è tenuto:
a) a realizzare il progetto entro i termini dichiarati nella presentazione del medesimo;
b) a conservare per cinque anni la documentazione comprovante le spese dichiarate ai sensi del comma 2 bis.>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La mancata realizzazione del progetto o la realizzazione di un progetto di valore economico inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tranne che per cause sopravvenute non imputabili al promotore, nei casi di cui al comma 1 comporta la cancellazione del medesimo dall'elenco di cui all'articolo 15 bis e l'inammissibilità delle presentazioni di progetti da parte dallo stesso promotore nei due anni successivi all'avvenuta cancellazione.>>;
- c) al primo periodo del comma 2 bis, dopo le parole: <<posta elettronica certificata del promotore>> sono inserite le seguenti: <<e allegano una dichiarazione sull'importo complessivo delle spese sostenute unitamente a un elenco analitico delle spese medesime>>;
- d) al secondo periodo del comma 2 bis, le parole: <<della comunicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<della predetta documentazione>>;
- e) alla lettera a) del comma 2 bis, le parole: <<commi 4, 5, 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 5, 6, 7 e 8>>;
- f) al comma 2 ter, dopo le parole: <<della comunicazione>> sono inserite le seguenti: <<, della dichiarazione e dell'elenco>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 2, le parole: << in particolare,>> sono soppresse;
- b) alla lettera a) del comma 3, le parole: << in particolare,>> sono soppresse;
- c) alla lettera c) del comma 3, il segno di interpunzione: <<.>> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- d) dopo la lettera c) del comma 3, è aggiunta la seguente:
<<c bis) la copia della procura, nei casi di autenticazione di un soggetto diverso dal legale rappresentante.>>;
- e) al comma 5, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera a)>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: <<cultura e sport>> sono sostituite delle seguenti: <<competente in materia di cultura>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: << in particolare,>> sono soppresse;
- b) alla lettera d), le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera a)>>;
- c) alla lettera f), il segno di interpunzione: <<.>> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- d) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< f bis) volte a rifinanziare progetti per i quali l'istante abbia già erogato liberalità dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui al presente regolamento.>>.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: << in particolare,>> sono soppresse;
- b) alla lettera b), le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;
- c) alla lettera d), il segno di interpunzione: <<.>> è sostituito dal seguente: <<,>>;
- d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
<<d bis) consentire e agevolare ispezioni e controlli.>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: << fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis>>;
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il beneficiario che non abbia fruito totalmente o parzialmente del credito d'imposta entro il termine di cui al comma 3, può presentare domanda motivata di conferma del contributo entro novanta giorni dallo scadere del termine stesso. La domanda è inviata tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

Il contributo è confermato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed è fruibile entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno stesso.>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, è inserito il seguente:

<<1 bis. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai promotori e qualora accerti:

a) in capo al promotore la mancanza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 12, provvede alla sua cancellazione dall'elenco stesso;

b) la mancanza dei presupposti per l'inserimento o il mantenimento di un progetto d'intervento nell'elenco di cui all'articolo 15 bis, provvede alla sua cancellazione dall'elenco stesso.>>.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: << in particolare,>> sono soppresse;

b) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

<<a bis) mancata fruizione della totalità del credito d'imposta entro i termini di cui all'articolo 24, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo medesimo;>>;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora il credito d'imposta sia utilizzato, entro i termini di cui all'articolo 24, commi 3 e 3 bis, per un importo inferiore all'importo del contributo concesso.>>.

Art. 22

(Disposizione transitoria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei promotori accreditati è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in attuazione degli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificati rispettivamente dagli articoli 7 e 10.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.